



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI

ORDINANZA N° 86 /2014.

Il Capo del Circondario Marittimo di Lipari:

VISTA: l'istanza protocollo n° 6552 del 18.11.2014 del Comune di Santa Marina Salina, assunta la protocollo n° 17541, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire dei lavori sistemazione della rampa d'attracco navi, posta in radice al molo di sopraflutto del Porto Commerciale di S.M. Salina;

VISTA: la relazione tecnica elaborata dall'Ufficio preposto dello stesso Comune nella quale si illustra la tipologia di intervento che si intende eseguire;

VISTA: la planimetria nella quale si ritrae l'area interessata dai lavori e i limiti dell'area di cantiere;

VISTA: la determina n° 459 del 04.11.2014 con il quale il Comune di S.M. Salina assegna alla ditta SIDOTI Bartolo con sede in S.M. Salina i lavori oggetto della presente autorizzazione;

RITENUTO: dover provvedere, nell'immediato, ai fini cautelativi, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza delle operazioni portuali, all'interdizione di parte della predetta struttura fino al relativo ripristino della stessa e comunque consentire l'accesso all'attracco all'ormeggio alternativo, per lo svolgimento delle operazioni commerciali;

VISTA: la propria ordinanza 17/2010;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a seguito di manutenzione da parte del Comune di Salina in data 22,23, e 24 novembre p.v. delle aree di banchina afferenti le zone di imbarco e sbarco **nell'attracco intermedio** del porto commerciale di Santa Marina Salina, e meglio identificate nell'allegata planimetria

ORDINA

Art.1) Nelle porzioni del molo di sopraflutto, nell'area di banchina del Porto Commerciale di Santa Marina Salina e negli attigui specchi acquei **per una distanza di 10 metri dal ciglio banchina**, interessata dalle lavorazioni è vietato l'accesso, la sosta, il

transito veicolare e pedonale, l'ormeggio di qualsiasi unità ed imbarcazione nonché qualunque altra operazione portuale e/o commerciale.

- Art. 2)** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari;
- Art.3)** Il Comune di Salina è invitato ad apporre, lungo il perimetro dell'area interdetta, idonea cartellonistica monitoria diurna e notturna e sistemi di transennamento per la parte a terra, dandone comunicazione all'Autorità Marittima ad avvenuta installazione.
- Art.4)** I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli art. 1161, 1164 e 1174 ovvero, se conduttori di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171.

Negli altri casi si applicherà, autonomamente ovvero in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.


E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, nonché nella sezione "ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando (www.guardiacostiera.it/lipari).

Lipari li, 21 NOV. 2014

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo MARGADONNA



COMUNE DI S.M. SALINA
PORTO COMMERCIALE



Vice Sindaco
[Signature]

ORDINANZA N°

DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI LIPARI